



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 3709/2001, proposto dai sigg.ri Dante Venco e Maria Teresa Bernasconi, entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Mauro Navio e Graziano Dal Molin e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in Milano, via Leopardi 22

contro

il Comune di Como, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Ezio Antonini e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Milano, via Paradosso 11

e contro

la Regione Lombardia, non costituita in giudizio
per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/4503 del 4 maggio 2001, pubblicata sul *B.U.R.L.* – Serie inserti n. 33 del 16 agosto 2001;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Como n. 28 del 6 aprile 1998, di adozione della variante generale al P.R.G.;
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Como n. 4 del 31 gennaio 2000, con cui sono state formulate le controdeduzioni alle osservazioni;
- nonchè di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o comunque connesso.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;

VISTE le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI gli atti tutti della causa;

NOMINATO relatore, alla pubblica udienza del 14 dicembre 2006, il Referendario Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

UDITI, altresì, i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale;

RITENUTO in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. I ricorrenti espongono di essere comproprietari di un terreno sito nel Comune di Como in corrispondenza di via Bignanico S. Pietro, contraddistinto ai mappali nn. 5816, 8612, 5817 e 8216.

Tale terreno, che in base alla disciplina pianificatoria previgente aveva natura edificatoria, con il nuovo P.R.G. ha ricevuto la destinazione a Zona F P.U. per la realizzazione, previa approvazione di Piano Attuativo, del futuro Parco Urbano di Cardina.

Dolendosi della destinazione così impressa al terreno di loro proprietà, gli esponenti, con il ricorso indicato in epigrafe hanno impugnato gli atti nell'epigrafe stessa meglio specificati, chiedendone l'annullamento, in quanto illegittimi per più profili.

In particolare, a supporto del proposto gravame hanno formulato i seguenti motivi:

- eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, irrazionalità della scelta;
- eccesso di potere per mancanza di motivazione;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della l. n. 1150/1942, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e per disparità di trattamento;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della l.r. n. 51/1975, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed irrazionalità.

Si è costituito in giudizio il Comune di Como, eccependo l'inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnativa della deliberazione del Consiglio Comunale di Como 16 luglio 2001, n. 33, che ha concluso il procedimento di approvazione del P.R.G. cittadino. Sempre in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato approvato, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 in data 2 agosto 2006, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nel quale l'area di Cardina è interamente inserita. Ancora in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del gravame in quanto la discrezionalità delle scelte pianificatorie sottrae l'analisi dei contenuti dei Piani alla valutazione del giudice amministrativo. Nel merito, ha poi concluso per l'infondatezza del gravame, chiedendone la reiezione.

La Regione Lombardia, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.

In vista dell'udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

All'udienza del 14 dicembre 2006 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.

2. Debbono essere in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari formulate dalla difesa del Comune resistente, considerata l'idoneità di tali eccezioni, qualora accolte, a precludere l'esame del merito.

2.1. In particolare, deve essere condivisa l'eccezione di inammissibilità del gravame per la mancata impugnazione della deliberazione del Consiglio Comunale di Como n. 33 del 16 agosto 2001.

Ed infatti, la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/4503 contiene la proposta di modifiche d'ufficio del P.R.G. adottato dal Comune di Como con la precedente deliberazione n. 28 del 6 aprile 1998, laddove invece l'approvazione è intervenuta, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della l.r. n. 23/1997, a seguito dell'adeguamento all'appena citata deliberazione della Giunta Regionale avvenuto con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 16 agosto 2001.

Quest'ultima, tuttavia, non è stata impugnata: ne discende la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso.

Va osservato sul punto, che, in base all'art. 13, comma 1, della l.r. n. 23/1997, in vigore al tempo dei fatti e che ha aggiunto un comma 3-*bis* all'art. 27 della l.r. n. 51/1975, qualora il Comune si adegui integralmente alle modifiche d'ufficio proposte con deliberazione della Giunta Regionale, tale deliberazione equivale ad approvazione definitiva del P.R.G. o delle sue varianti. Se è vero, perciò, che è la deliberazione della Giunta Regionale ad aver valore di approvazione definitiva del P.R.G., è altresì vero, ad avviso del Collegio, che, nel caso di specie, gli interessati avrebbero dovuto impugnare anche l'atto presupposto costituito dalla deliberazione con cui il Consiglio Comunale si è integralmente adeguato alla proposta della Regione di modifiche d'ufficio. Ciò, alla luce del fatto che i ricorrenti avevano presentato un'osservazione avverso la scelta urbanistica compiuta dal Comune (v. all. 4 dei ricorrenti),

che tale osservazione è stata respinta con la gravata deliberazione del Consiglio Comunale di controdeduzioni alle osservazioni, e che anche nella proposta regionale di modifiche *ex officio* alla variante non è accolta la diversa opzione indicata dai ricorrenti nell'osservazione (volta ad ottenere un'edificabilità almeno parziale dell'area). Se ne deduce che la scelta del Comune resistente di far definitivamente propria, con l'integrale adeguamento alla proposta di modifiche d'ufficio formulata dalla Regione, la scelta urbanistica ritenuta dai ricorrenti lesiva dei loro interessi, integra a propria volta un atto lesivo di detti interessi, che avrebbe, perciò, dovuto essere impugnato.

Inoltre, il fatto che nella vicenda in esame si sia pervenuti alla scelta urbanistica lesiva degli interessi dei ricorrenti attraverso la sequenza procedimentale costituita dall'osservazione di questi ultimi e dal suo rigetto con la deliberazione di controdeduzioni alle osservazioni, nonché dal mantenimento dell'opzione lesiva con la deliberazione regionale di proposta di modifiche d'ufficio e con il suo recepimento integrale da parte del Comune, impedisce, ad avviso del Collegio, di superare l'eccezione di inammissibilità invocando il cd. effetto caducante, che in giurisprudenza si fa derivare dall'annullamento dell'adozione del P.R.G. nei confronti dell'approvazione dello stesso.

3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Seconda Sezione, così definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, che liquida forfettariamente in complessivi €3.000,00 (tremila/00), più I.V.A. e C.P.A..

Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, il 14 dicembre 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori:

MARIO AROSIO	Presidente
ALESSIO LIBERATI	Referendario
PIETRO DE BERARDINIS	Ref., estensore